Università degli Studi di Firenze

Area Servizi alla Didattica e alla Ricerca
Ufficio Dottorato e Assegni di Ricerca

Con il contributo finanziario di:

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

REGIONE TOSCANA

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione

Decreto n. 58870 (911)
Anno 2011

IL RETTORE

- Vista la nota del Rettore n. 17486 del 11 marzo 2011 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati a proporre l'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca per il ciclo XXVII nel rispetto delle suddette delibere;
- Viste le proposte di istituzione delle Scuole, dei Corsi e degli Indirizzi dei Dottorati di ricerca del XXVII ciclo pervenute da parte delle strutture dipartimentali in risposta alla Rettorale succitata;
- Visto il parere favorevole, espresso in data 30 giugno 2011, del Nucleo di valutazione interna, in ordine alla verifica dei requisiti di idoneità dei dottorati di ricerca proposti;
- Visto il parere della Commissione ricerca del 29 giugno 2011 e le successive proposte di attivazione presentate dai Rappresentanti d'Area per l'area di rispettiva competenza;
- Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 6 luglio 2011 e del 22 luglio 2011, con le quali è stata approvata l'attivazione del XXVII ciclo dei Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Firenze;
- Vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 545 del 4 marzo 2011, con la quale è stato assegnato all'Università di Firenze il finanziamento relativo alle borse di studio nell'ambito del Fondo Giovani;
- Acquisite le necessarie informazioni relative alla copertura finanziaria delle borse di studio finanziate da enti esterni attraverso specifici accordi convenzionali;
- Ritenuto opportuno confermare anche per il ciclo XXVII le modalità per il calcolo dei contributi a carico dei dottorandi senza borsa seguite in occasione dell'ultimo bando nonché l'importo del contributo non rimborsabile, pari a 30 €, all'atto della presentazione della domanda;
- Visto il bando della Regione Toscana, emanato con decreto dirigenziale n. 3279 del 2 agosto 2011 relativo al finanziamento di borse di studio Pegaso finalizzate a sostenere l'accesso di giovani laureati a corsi di dottorato di alto profilo presso le Università toscane – Avviso POR CRO FSE 2007/2013 finanziamento di attività in rete a sostegno del raccordo fra Alta Formazione e mercato

del lavoro – reperibile sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it/istruzionericerca/universita/index.html;

- Visti i progetti presentati dall'Università di Firenze per l'assegnazione delle borse di studio Pegaso, a seguito dei quali, in caso di finanziamento da parte della Regione Toscana, per alcuni dottorati, potranno essere previste ulteriori borse di studio;
- Considerato che la graduatoria dei succitati progetti sarà adottata dalla Regione Toscana entro il 7 ottobre 2011 e che sarà pubblicata sul suddetto sito internet della Regione Toscana stessa;
- Viste le disposizioni normative e regolamentari sull'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo, ed in particolare:
  - la legge regionale n.32/2002 e successive modifiche e integrazioni;
  - il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
  - il Regolamento (CE) 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento 1083/2006, il Regolamento (CE) 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo,
  - la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 5475 del 7/11/07 con la quale si approva il testo del POR OB. 2 Toscana 2007/2013 e la relativa DGR n. 832/2007 con la quale la Giunta ne prende atto;
  - la DGR n. 873 del 26/11/2007 di approvazione del Provvedimento Attuativo di Dettaglio del POR OB. 2 FSE 2007/2013;
  - la DCR n. 93 del 20/09/2006 di approvazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato di cui all'art. 31 della L.R. 32/2002;
  - le disposizioni contenute nella Delibera della Giunta Regionale 31 luglio 2006, n. 569, "Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/2002", così come integrata con la DGR 202/2008;
  - la delibera della Giunta Regionale n. 117 del 18 febbraio 2008 "Presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 29 gennaio 2008";
  - la DGR 534/06 relativa all'inclusione di parametri di genere nei progetti finanziati con risorse regionali;
- Vista la Legge n. 210 del 3 luglio 1998 e in particolare l'art. 4 relativo ai Dottorati di ricerca;
- Visto il D.M. n. 224 del 30 aprile 1999 "Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca";
- Visti il D.M. 11 settembre 1998 e il successivo D.M. integrativo del 14 dicembre 1998;
- Visto il D.M. 18 giugno 2008 che ha disposto l'aumento dell'importo annuo lordo delle borse di studio di dottorato di ricerca;
- Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26 luglio 2001;
- Vista la Legge Regione Toscana n. 4 del 3 gennaio 2005;
- Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche;
- Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Codice sulla protezione dei dati personali;
- Visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, che detta all'art. 19 le regole generali di riforma del Dottorato di ricerca;
- Considerato che, nelle more del decreto ministeriale di riforma del Dottorato di ricerca ai sensi della suddetta Legge 240, si rende necessario avviare le procedure di selezione per l'ammissione ai corsi di Dottorato per il XXVII ciclo;
- Visto il vigente Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. 41828 (546) del 28.06.2011;
- Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

DECRETA

l'emanazione del seguente bando:

Bando di concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca del XXVII ciclo con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Firenze.

Art. 1

1. Sono indetti i pubblici concorsi, per l'ammissione ai Dottorati del XXVII ciclo con sede amministrativa presso l'Università di Firenze, di cui all'**allegato 1 che è parte integrante del presente bando**([1]). Ai corsi di dottorato si accede di regola partecipando ad un concorso per esami, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato, ad eccezione dei casi previsti nel successivo comma 2. Le modalità di ammissione sono specificate per tutti i dottorati e/o sezioni concorsuali dell'allegato 1. La durata dei corsi di dottorato non può essere inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010.

2. Per i candidati con titolo estero e non residenti in Italia e per i candidati con titolo conseguito in Italia ma residenti all'estero da almeno due anni, è prevista, per alcuni dottorati riportati nel suddetto allegato 1, una riserva di posti, con o senza borsa di studio, e procedure di selezione basate sulla valutazione del curriculum, dei titoli scientifici e di un eventuale progetto di ricerca. La Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle domande, costituita dal Collegio dei docenti del dottorato per il quale sono stati banditi i posti, può altresì richiedere di sottoporre a colloquio i candidati ritenuti idonei. In assenza di domande ovvero nel caso in cui il numero degli idonei sia inferiore al numero dei posti banditi, l'attribuzione dei posti verrà effettuata secondo la procedura concorsuale ordinaria.

3. Il numero dei posti messi a concorso indicati nel predetto allegato 1, potrà essere aumentato qualora si rendessero disponibili **ulteriori borse di studio finanziate dalla Regione Toscana nell'ambito dei progetti Pegaso come illustrato in premessa, da altri Atenei, Enti pubblici o privati**; ciò a condizione che il relativo atto convenzionale che finanzia le borse aggiuntive risulti stipulato perentoriamente **entro il termine di scadenza del bando**, pena il mancato aumento dei relativi posti. Per le borse di studio Pegaso, la Regione Toscana pubblicherà la graduatoria dei progetti entro il 7 ottobre 2011.

4. Dell'avvenuto perfezionamento dell'atto, dell'aumento dei posti, con e senza borsa, comprese le borse di studio Pegaso finanziate dalla Regione Toscana, verrà data comunicazione sul sito internet dell'Ateneo al percorso**:** ***www.unifi.it>ricerca>dottorati di ricerca: XXVII ciclo – ulteriori posti a disposizione.***

Art. 2 Requisiti di ammissione.

1. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 7 del presente articolo, inerente i soli posti dei dottorati finanziati nell'ambito dei progetti Pegaso dalla Regione Toscana, possono presentare domanda di

[1] Per ciascun corso di Dottorato vengono indicati, distinti per Area di ricerca:
- eventuale afferenza ad una Scuola di dottorato
- le Sezioni concorsuali
- eventuale articolazione in Indirizzi
- sede amministrativa del Corso
- eventuali sedi consorziate
- i posti messi a concorso e le borse di studio disponibili
- gli eventuali posti riservati
- le modalità di ammissione
- eventuale lingua straniera in cui possono essere effettuate le prove concorsuali
- eventuale documentazione da allegare alla domanda di partecipazione o consegnare in sede di esame
- eventuale indicazione del progetto di ricerca oggetto di discussione nella prova orale
- il responsabile del procedimento concorsuale e il recapito al quale indirizzare le domande di partecipazione al concorso

partecipazione al concorso, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
- laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
- laurea conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale;
- titolo accademico conseguito presso Università straniere e dichiarato equipollente ai suddetti titoli ai sensi della vigente normativa.

2. **Possono altresì partecipare agli esami di ammissione coloro che conseguiranno uno dei suddetti titoli di studio entro la data di espletamento della prova scritta**. In tal caso l'ammissione al concorso sarà disposta con riserva ed il candidato sarà tenuto a presentare tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova scritta, il relativo certificato che attesti il possesso del titolo o la relativa autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.

3. Coloro che siano in possesso di un **titolo straniero che non sia già stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli italiani necessari per l'ammissione ai corsi (**laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, laurea conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale), dovranno fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al Dottorato di ricerca, al Collegio dei Docenti del Dottorato per il quale viene inoltrata la domanda.

In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso **i titoli di studio necessari per consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e legalizzati e muniti di dichiarazione di valore** rilasciata dalle competenti Rappresentanze italiane del Paese nel quale il titolo è stato conseguito.

Il Collegio dei docenti, ai sensi dell'art. 8 comma 8 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato, dovrà dichiarare, prima della data fissata per la prova o dell'inizio dei corsi nel caso in cui l'ammissione avvenga senza l'effettuazione delle prove concorsuali, l'equipollenza del titolo accademico straniero alla laurea italiana richiesta per l'ammissione al corso, con formale, motivata e circostanziata deliberazione.

4. Se in possesso di titolo di studio valutato equipollente ai fini dell'ammissione al Dottorato da parte del Collegio dei docenti, sono **ammessi in sovrannumero**, previa presentazione della domanda di ammissione entro il termine di scadenza del bando di concorso, i cittadini extra-comunitari titolari di borsa di studio conferita dal Governo italiano o da Istituzioni nazionali e internazionali ed i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale. Sull'ammissione decide, caso per caso, il Collegio dei Docenti.

5. Sono altresì ammessi in sovrannumero, qualora idonei nella graduatoria di merito, i titolari di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

6. Saranno inoltre ammessi in sovrannumero al Dottorato coloro che, essendo stati già selezionati nell'ambito del 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea o di altri programmi di cooperazione internazionale (es. Erasmus Mundus, accordo con il Ministero dell'Educazione Superiore della Repubblica Araba di Siria, etc.), pur non avendo presentato domanda di partecipazione al concorso nei termini stabiliti dal bando, presentino istanza di ammissione al corso di dottorato entro la data di inizio del corso stesso a condizione che siano in grado di frequentare i corsi a tale data. L'iscrizione è comunque subordinata alla preventiva approvazione del Collegio dei docenti del dottorato che, in caso di candidati in possesso di titolo conseguito all'estero, delibererà in merito alla dichiarazione di equipollenza del titolo estero alla laurea italiana.

7. Al fine dell'attribuzione delle eventuali borse di studio finanziate dalla Regione Toscana, i candidati dovranno soddisfare i seguenti ulteriori requisiti: residenza o domicilio in Toscana, età non superiore a 35 anni al momento di presentazione della domanda di ammissione al concorso di dottorato. I destinatari delle borse di studio Pegaso dovranno attenersi anche alle disposizioni stabilite dal bando della Regione Toscana (art. 6), emanato con decreto dirigenziale n. 3279 del 2 agosto 2011 e reperibile sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it/istruzionericerca/universita/index.html, in particolare:

- realizzazione almeno di parte della formazione in lingua inglese;
- previsione di periodi di permanenza all'estero per i dottorandi di almeno 6 mesi;
- predisposizione della tesi di dottorato in lingua italiana o inglese (nel caso la letteratura scientifica prevalente nella disciplina sia in lingua inglese), previsione in ogni caso di sintesi della tesi sia in italiano che in inglese;

- le tesi di dottorato dovranno essere poste in versione elettronica in e-repository, secondo quanto previsto nelle "Linee guida CRUI per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti";
- valutazione finale con il coinvolgimento di studiosi esterni ai soggetti attuatori del corso individuati sulla base della comprovata competenza nel tema affrontato nella tesi, con particolare riferimento alla presenza di docenti stranieri che possano costituire un veicolo di promozione e diffusione della ricerca realizzata.

Art. 3 Domanda di ammissione

1.La domanda di ammissione può essere presentata per ogni Dottorato o sezione concorsuale di cui all'**allegato 1**. In corrispondenza di ciascuna sezione concorsuale attivata nel bando, il candidato, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato, deve presentare una domanda distinta. Nel caso in cui il candidato concorra per un dottorato o una sezione concorsuale in cui sono previsti più indirizzi, il candidato indica nella domanda una lista di priorità tra gli indirizzi del dottorato o della sezione concorsuale per la quale intende concorrere. Ove ammesso al corso, il candidato esercita l'opzione all'atto dell'iscrizione per uno ed uno solo degli indirizzi.
2. La domanda, redatta in carta libera secondo il fac-simile allegato al presente bando **(allegato 2 rtf – pdf) (allegato 2 posti riservati rtf – pdf) (allegato 2 in inglese rtf – pdf) (allegato 2 in inglese posti riservati rtf – pdf)**, dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al recapito postale indicato per ciascun Dottorato entro il **27 ottobre 2011**.
2. Per il rispetto del predetto termine farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata.
3. La domanda potrà essere presentata anche direttamente agli Uffici competenti indicati per ciascun Dottorato, con rilascio di apposita ricevuta, entro e non oltre le ore 12.00 del **27 ottobre 2011**.
4. Sulla busta dovrà essere indicata chiaramente la dicitura **"Domanda di ammissione al concorso per il Dottorato di Ricerca …"**.
5. L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità per disguidi postali o inesatte indicazioni del recapito non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
6. I candidati sono tenuti a versare un **contributo non rimborsabile** a parziale copertura delle spese di gestione delle prove per l'ammissione al concorso di **€ 30,00**= sul c/c postale n. 2535 intestato all'Università di Firenze, indicando nella causale di versamento "concorso di dottorato in…. (indicare la denominazione del Dottorato) XXVII ciclo".
7. Ai candidati che invieranno la domanda di ammissione da un Paese estero è consentito di poter effettuare il versamento di € 30,00= a mezzo bonifico bancario sul c/c n. IT88A0200802837000041126939 presso la Banca UNICREDIT S.p.A. - Agenzia Firenze Vecchietti – Via dei Vecchietti 11 – Firenze, intestato all'Università di Firenze-Ateneo, indicando la stessa causale di versamento.
8. L'attestazione del versamento del contributo dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione dal concorso. Il contributo dovrà essere versato per ogni Dottorato o sezione concorsuale per cui si presenta domanda di ammissione.
9. Nella domanda il candidato dovrà indicare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito eletto agli effetti del concorso, recapito telefonico, indirizzo e-mail. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito in Italia;
- cittadinanza;
- esatta denominazione del Dottorato;
- la lista di priorità tra gli Indirizzi, ove previsti, del corso di Dottorato o della sezione concorsuale per la quale si intenda concorrere;
- titolo accademico posseduto, con l'indicazione della data, della votazione e dell'Università presso cui è stato conseguito ovvero data del Decreto Ministeriale con il quale è stata dichiarata l'equipollenza del titolo conseguito presso una Università straniera;
- di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi secondo le modalità fissate dal Collegio dei docenti;
- le lingue straniere conosciute;
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti della residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso.

10. I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.

Art. 4 Prove di ammissione

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti competente, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato. Nel caso di un dottorato articolato in indirizzi, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del succitato Regolamento, è istituita una Commissione distinta per ciascuna sezione concorsuale.
2. Fatti salvi i casi di cui all'art. 1, comma 2, per ogni dottorato o sezione concorsuale, l'esame di ammissione, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento, consiste in due prove, una prova scritta e una orale, intese ad accertare, mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di base acquisita, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La Commissione giudicatrice dispone di sessanta punti per ogni prova. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine di ogni seduta la Commissione rende pubblici i risultati della prova orale. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 40/60. Al termine delle prove di esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.
3. Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 8, possono essere previste, le seguenti ulteriori modalità di ammissione:
a) Prova scritta, prova orale con valutazione del curriculum e degli eventuali ulteriori titoli. Per questa modalità i punteggi di ogni prova sono uguali ai punteggi stabiliti nel comma 4 dello stesso art.8 come sopra illustrato.
b) Prova orale, valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e del progetto di ricerca, tramite un punteggio specificato in dettaglio nell'allegato 1, in corrispondenza delle sezioni concorsuali o dottorati che prevedono questa modalità di ammissione.
4. Le suddette tre modalità di ammissione sono indicate per ogni sezione concorsuale o dottorato nell'allegato 1. Sono altresì indicati, per ciascuna sezione concorsuale o dottorato, gli eventuali ulteriori titoli da presentare.
5. In ogni caso la prova orale può prevedere la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere e della lingua italiana per i cittadini stranieri, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1.
6. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere eventualmente indicate nel presente bando in corrispondenza del corso di Dottorato o della sezione concorsuale.
7. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identità.
8. Le date delle prove concorsuali saranno rese note entro il 27 ottobre 2011 e saranno consultabili sul sito internet dell'Ateneo seguendo il percorso: www.unifi.it>ricerca>dottorati di ricerca: XXVII ciclo.
9. Tale pubblicazione ha valore a tutti gli effetti di notifica di convocazione.
10. Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Art. 5 Ammissione ai corsi

1. Sono ammessi al corso coloro che siano utilmente collocati nella graduatoria unica di merito. In caso di rinuncia degli aventi diritto, entro sessanta giorni dalla data di inizio del corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine di graduatoria.
2. Eventuali borse o posti senza borsa non assegnati al termine della procedura di selezione di una sezione concorsuale, possono essere assegnati dal Collegio del dottorato cui la sezione afferisce ad altra sezione dello stesso dottorato, secondo i criteri che saranno individuati nel provvedimento di riassegnazione. In caso di borsa di studio finanziata da un ente, pubblico o privato, il Collegio dei docenti terrà conto della destinazione espressa del finanziamento allo svolgimento della ricerca, stabilita dall'atto convenzionale.
3. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve optare per un solo Corso di Dottorato.
4. Tale opzione deve essere esercitata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione al Dottorato.

5. **Le borse di studio sono assegnate, ai sensi dell'art. 8 comma 15 del vigente regolamento, in base alla graduatoria di merito redatta dalla Commissione esaminatrice a condizione che i candidati abbiano conseguito almeno il 70% del punteggio complessivo massimo attribuibile alle prove d'esame.**
6. **All'atto dell'iscrizione al dottorato, i vincitori scelgono, in modo vincolante, l'indirizzo** e l'eventuale curriculum cui intendono afferire all'interno dell'indirizzo stesso o del dottorato.
7. Eventuali borse o posti senza borsa non assegnati al termine della procedura di selezione relativa a un dottorato, possono essere assegnati dal Consiglio della Scuola cui il dottorato afferisce ad altro dottorato della Scuola, specificandone la sezione concorsuale ove siano previste. La riassegnazione è deliberata dal Consiglio della Scuola, su proposta dei Collegi, al termine di tutte le procedure di selezione dei dottorati della Scuola. Le borse e i posti senza borsa così riassegnati vengono attribuiti a candidati idonei secondo l'ordine delle graduatorie determinate dalle precedenti prove di selezione.
8. I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al Dottorato con le stesse modalità dei cittadini comunitari.
9. I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio e i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale, sono ammessi al Dottorato previa determinazione del Collegio dei docenti, ai sensi del precedente art. 2.

Art. 6 Iscrizione ai corsi

1. I candidati risultati vincitori dovranno presentare entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione al Dottorato, la seguente documentazione:
- domanda di iscrizione in carta legale;
- fotografia formato tessera;
- fotocopia firmata di un documento di identità.

2. Nella domanda devono essere indicati anche i seguenti elementi:
- cittadinanza;
- residenza e/o domicilio;
- data di conseguimento del titolo accademico per l'accesso;
- dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad altro corso di Dottorato, ad un corso di laurea, ad una scuola di specializzazione o a un master dell'Università degli Studi di Firenze o di altro Ateneo. In caso di iscrizione ad un corso di laurea o ad una scuola di specializzazione, il candidato ammesso dovrà impegnarsi a sospendere l'iscrizione al corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del corso di dottorato. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta a un minimo di due anni ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. c) della legge n. 240/2010.
- dichiarazione di aver già conseguito titolo di dottore di ricerca o titolo ad esso equipollente;
- dichiarazione di non avere già usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di dottorato;
- dichiarazione di non cumulare la borsa stessa con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando;
- autorizzazione alla comunicazione e diffusione di dati personali.

Art. 7 Tassa Regionale e contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi

1. Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi sono costituite da:
a) Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario, stabilita in **euro 98,00** ai sensi della Legge Regionale del 3 gennaio 2005 n. 4. Tutti gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca sono tenuti al pagamento della Tassa Regionale ad eccezione dei portatori di handicap, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e degli studenti che hanno presentato domanda all'Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario per la concessione di borsa di studio o di prestito d'onore. In caso di mancata concessione della borsa di studio o prestito d'onore, i dottorandi in questione saranno tenuti al versamento in un'unica soluzione della tassa regionale e dei contributi dovuti.

b) Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato ai sensi della Legge 3 luglio 1998 n. 210, in funzione delle fasce di reddito previste nel Manifesto degli Studi annuale per gli studenti iscritti ai corsi di primo e secondo livello, a carico di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente bando.
2. La prima rata del contributo relativo al primo anno di corso, a carico solo di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente bando, dell'ammontare di **euro 306,00 (comprensiva di tassa regionale),** dovrà essere versata all'atto dell'iscrizione.
3. La seconda rata, da versarsi entro il **30 giugno 2011,** sarà determinata in base alle fasce di reddito e relativi contributi universitari di cui alla colonna B della tabella 1 TASSE UNIVERSITARIE A.A. 2011/2012 – come da Manifesto degli Studi Anno Accademico 2011/2012 Sez. 13.1.2.
4. In caso di collocazione in una fascia di reddito inferiore a quella massima, i dottorandi dovranno munirsi della **dichiarazione Sostitutiva Unica (**modulo **D.S.U.)** e della relativa **Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE),** rilasciata dai CAF, su due pagine completa del foglio relativo alle modalità di calcolo degli indicatori, dei redditi e dei patrimoni dell'anno 2011 (Sez. 13 del Manifesto degli Studi) o, qualora ricorrano i casi previsti dalla legge, dell'**Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'Università (ISEEU)**. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e la relativa attestazione dovranno essere presentate non oltre il 31 maggio 2012.
5. L'ammissione agli anni successivi al primo e all'esame finale è subordinata, per coloro che sono tenuti al pagamento dei contributi, alla verifica dell'avvenuto pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza al corso e della tassa regionale, e per coloro che sono risultati vincitori con borsa, al pagamento della sola tassa regionale. L'importo dei contributi relativi agli anni successivi al primo saranno adeguati ai Manifesti degli Studi dei relativi anni accademici.
6. **I contributi versati non saranno restituiti a nessun titolo.**

Art. 8 Borse di studio.

1. Le borse di studio verranno assegnate come sopra specificato nell'art. 5.
2. In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione economica ai sensi del D.P.C.M. 9/4/2001.
3. **L'importo annuale della borsa di studio è di € 13.638,47= (al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente).**
4. **Le borse di studio finanziate da Enti Esterni vengono assegnate, fatto salvo il buon fine della convenzione tra l'Ateneo e l'Ente finanziatore.**
5. L'importo della borsa è maggiorato del 50% per eventuali periodi di soggiorno all'estero.
6. La borsa di studio è erogata in rate mensili posticipate; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della rinuncia.
7. Chi abbia già conseguito un titolo di Dottore di Ricerca o titolo ad esso equipollente può essere ammesso a frequentare un diverso corso di dottorato, a condizione di superarne le prove di selezione, ma non può usufruire di una borsa di dottorato. Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato, non può usufruirne una seconda volta.
8. Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione della borsa di studio, la borsa sarà destinata, per la quota residua al dottorando titolare di posto senza borsa, rispettando la graduatoria di merito.
9. Qualora il rinunciatario sia titolare di borsa di studio che riceve un finanziamento dedicato, il trasferimento del residuo di borsa al successivo dottorando in graduatoria senza borsa, si applica solo a seguito di parere conforme del Collegio dei docenti, fatto comunque salvo quanto previsto dall'eventuale convenzione.
10. Anche i titolari di borsa di studio sono tenuti al pagamento della Tassa regionale.

Art. 9 Frequenza e obblighi dei dottorandi.

1. Gli iscritti ai corsi di Dottorato hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti e secondo quanto stabilito dall'art. 10 comma 2 del vigente Regolamento.

2. Gli iscritti possono essere impegnati in attività didattiche sussidiarie o integrative, approvate dal Collegio dei docenti, non in contrasto con l'attività di ricerca connessa con il dottorato ed ai sensi del comma 3 del suddetto art. 10.
3. Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l'effettiva frequenza (malattia, maternità e puerperio o ulteriori gravi e documentati motivi), il dottorando può richiedere la sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione.
4. Sulla sospensione si pronuncerà caso per caso il Collegio dei docenti.
5. Nel caso in cui il dottorando svolga attività lavorativa, la valutazione della compatibilità con l'assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di Dottore di ricerca è demandata caso per caso al Collegio dei docenti.
6. In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell'ambito dell'attività di ricerca universitaria, si applicherà il regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

Art. 10 Conseguimento del titolo.

1. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta in un ciclo successivo. Il suddetto esame consiste nella discussione della dissertazione presentata dal candidato.
2. Il dottorando è tenuto ad inserire la tesi di dottorato posta in versione elettronica, secondo quanto previsto nelle "Linee guida CRUI per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti", nell'apposito archivio elettronico dell'Ateneo.
3. Sarà cura dell'Università effettuare il deposito della tesi a norma di legge presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Art. 11 Responsabile del procedimento

Fermo restando le responsabilità amministrative connesse alle procedure concorsuali per l'ammissione ai singoli dottorati in capo ai soggetti specificati nell'allegato 1 al presente bando, il responsabile del procedimento di cui al bando stesso è la Dott.ssa Francesca Cavigli, Responsabile dell'Ufficio Dottorato e Assegni di Ricerca – Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca.

Art. 12 Trattamento dei dati

1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli Studi di Firenze, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale gestione del rapporto con l'Università. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.

Art. 13 Norme finali e pubblicazione

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. Il bando verrà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato - Serie Speciale Concorsi ed esami e, per l'intero, sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e, dal giorno successivo a quello del presente Decreto, sul sito web all'indirizzo www.unifi.it.

Firenze, 28.09.2011

IL RETTORE
F.to Prof. Alberto Tesi

Il Dirigente Responsabile
Dott. Vincenzo De Marco